



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sommario	
PREMESSA	2
CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI	2
1.1 Obiettivo	2
1.2 Enti coinvolti.....	2
1.3 Definizione di Minore straniero non accompagnato (MSNA).....	3
CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO	4
2.1 Ingressi dei MSNA sul territorio italiano.....	4
2.2 Segnalazione della presenza di un MSNA.....	5
CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO	5
3.1 Identificazione	5
3.1.1 Accertamento minore età - procedura	6
3.2 Censimento dei MSNA	7
3.3 Monitoraggio	8
CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA	8
4.1 Accoglienza	8
4.2 Monitoraggio delle strutture atte ad ospitare MSNA.....	9
CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA	10
5.1 Affidamento temporaneo del minore.....	10
5.2 Tutela – Nomina del tutore	10



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

PREMESSA

Nel quadro dell'attuale situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo u.s. recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Sulla base dell'art. 4 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, è stata nominata Commissario delegato che assicura il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine, è adottato il seguente il Piano che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI

1.1 OBIETTIVO

Il presente piano mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l'Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

1.2 ENTI COINVOLTI

- Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine;
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della Giustizia
- e, a livello locale,
Prefetture, Questure, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali per i minorenni, Comuni - Servizi sociali.

1.3 DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di “minori stranieri non accompagnati”.

- Ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che **NON** possano dimostrare di esserne legalmente responsabili per la legge italiana.

I Minori stranieri godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

TUTELE SPECIFICHE MSNA:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione;
- accoglienza;
- informativa (durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale e quello di essere regolarizzato anche al di fuori dello status di protezione internazionale;
- diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine familiare di cui all'articolo 6, legge n.47/2017 al consentire il rintraccio dei genitori o familiari che possono prendersene cura e dai quali possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio;
- diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017.

CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

2.1 INGRESSI DEI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in raccordo con la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: La competente Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica ed.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it, con cadenza quotidiana, il numero:

- degli ingressi sul territorio nazionale;
- delle istanze di permesso soggiorno presentate sul territorio nazionale.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

2.2 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

CHI DEVE SEGNALARE: chiunque sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del MSNA;

A CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE: alla Questura che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali;

A COSA SERVE LA SEGNALAZIONE

- a) A tutelare il minore consentendo alle autorità di verificare la sua condizione;
- b) A consentire il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) All'inserimento dei dati del MSNA nella apposita banca dati istituita presso il Ministero del lavoro (Sistema informativo minori - SIM) per l'avvio delle necessarie procedure di presa in carico anche da parte dei Comuni.

CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO

3.1 IDENTIFICAZIONE

QUANDO: dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

Se il tutore non è stato ancora nominato, le sue funzioni, a questo fine sono svolte, in via provvisoria, dal rappresentante legale della struttura di accoglienza per minori ove il minore è collocato.

COME: attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente.

Qualora il minore non è in possesso di validi documenti di identità, si procede all'identificazione mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dalla legge n. 47/2017.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

3.1.1 ACCERTAMENTO MINORE ETÀ' - PROCEDURA

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, ai sensi dell'art. 19 *bis* del D.Lgs. 142/2015 ss.mm.ii., questa è accertata:

- 1) in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5)¹;
- 2) se non è possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico o permangono dubbi in merito all'età dichiarata, può essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'accertamento socio-sanitario dell'età;

La suddetta procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che adotta i provvedimenti urgenti necessari.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

L'attivazione della delineata procedura può essere richiesta da:

- le autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del minore non accompagnato;
- il diretto interessato;
- i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenni.

¹ L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere chiesto nel caso in cui:

- il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale
- quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale;
- qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCBPC N. 876/2022)

IN SINTESI:

CHIUNQUE – servizi sociali, FFOO, protezione civile, associazioni, etc. – sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di accompagnarlo in Questura, ove si provvederà a redigere un verbale di “consegna-presa in carico” al Servizio Sociale/Struttura di prima accoglienza e a segnalare direttamente la presenza dello stesso sul territorio nazionale alla Procura locale e/o il Tribunale per i Minorenni, al fine di chiedere – nel più breve tempo possibile – al Tribunale per i Minorenni gli adempimenti di sua competenza:

- 1) la ratifica/convalida delle misure di accoglienza predisposte.
- 2) l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c. e la nomina del Tutore,
- 3) la successiva trasmissione del fascicolo di tutela al Giudice Tutelare territorialmente competente per la conseguente gestione (v. art. 371 c.c.).

I medesimi soggetti di cui sopra procederanno alla tempestiva segnalazione al Ministero del Lavoro, secondo le modalità di cui al punto 3.2, ai fini del censimento attraverso il Sistema informativo minori (SIM).

3.2 CENSIMENTO DEI MSNA

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti presso la banca dati istituita presso il Ministero del Lavoro e per le Politiche sociali, Sistema Informativo Minori (SIM)².

SOGGETTI COINVOLTI: I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli enti di assistenza.

Per i soggetti che non sono abilitati ad inserire direttamente le segnalazioni nel SIM, si deve inviare una mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it³

² articoli 2, lettera i, e 5 del d.p.c.m. 535/1999, art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 142/2015 e art. 9 della legge n. 47/2017

³ Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on-minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

3.3 MONITORAGGIO

SOGGETTO COINVOLTO: Commissario delegato, attraverso il costante raccordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, tenendo quotidianamente informato il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

MODALITA' DEL MONITORAGGIO: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it con cadenza quotidiana il numero dei minori censiti nel Sistema informativo minori (SIM) con il dettaglio della loro età nonché della permanenza degli stessi con tipologia di collocazione (in struttura, in famiglia, etc.).

CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA

4.1 ACCOGLIENZA

Ai sensi dell'art. 403 del codice civile, "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia⁴, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

L'accoglienza, ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015, si divide in due fasi:

MINORI CON ETA' SUPERIORE AD ANNI 14

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni.

⁴ Servizi sociali dei Comuni



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni):

- In mancanza di posti presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015).
- Se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, in caso di arrivi massicci, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS (art. 19, comma 3 bis, D.Lgs. n. 142/2015).

MSNA CON ETA' INFERIORE AI ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni

4.2 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in stretto raccordo:

- con le Procure per i minorenni territorialmente competenti, ai sensi dell'art.9, comma 3 della legge 184/1983 e ss.mm.ii.
nonché
- i Prefetti del territorio e con il Servizio centrale dell'ANCI per le strutture SAI;
nonché
- con i Prefetti per i Centri di accoglienza straordinaria (CAS);
nonché
- con l'Autorità Responsabile FAMÍ per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

COMMISSARIO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLE MISURE E DELLE PROCEDURE
FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON
ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA A SEGUITO DEL CONFLITTO IN ATTO
(OCDPC N. 876/2022)

CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA

5.1 AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

SOGGETTI COINVOLTI: Tribunale per i minorenni

Al MSNA non è applicabile la procedura di affidamento familiare diretto da parte dei servizi sociali per il quale non vi sono genitori o altro soggetto legalmente responsabile, in grado di esprimere il consenso di cui all'art. 4, comma 2, L. n.184/1983. Si applica la disciplina speciale di cui all'articolo 6 della legge n. 47/2017.

5.2 TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

(Capo I del titolo X del libro primo del codice civile, art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017, art. 348 c.c.)

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).

- Nelle more della nomina del tutore volontario i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della *responsabilità genitoriale* o della tutela sia impedito.

Roma, 25 marzo 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Francesca Ferrarino)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

**AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI**

**AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME di
TRENTO E BOLZANO**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
AOSTA**

e, per conoscenza,

**AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO
SEDE**

**AL SIG. DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE
DI INTEGRAZIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ROMA**

**AL SIG. PRESIDENTE ANCI
ROMA**

OGGETTO: Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Procedure annualità 2019.

La gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e la necessità di porre in essere sinergici e coordinati interventi da parte delle Amministrazioni, a vario titolo competenti in materia, impone alle istituzioni interessate di dotarsi di adeguati strumenti di intervento che garantiscano una tempestiva ed effettiva tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Come è noto, il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite di codesti Uffici, un contributo per l'accoglienza offerta ai MSNA, nella misura massima di € 45,00 IVA inclusa, pro die pro capite, fino a capienza del Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, le cui risorse sono state trasferite a questo Ministero, a partire dal 1.1.2015, in virtù della la legge di stabilità n.190/2014 art.1 comma 181.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Con circolare prot. n. 861 del 10.1.2016 questo Dipartimento indicava la procedura per l'inoltro della richiesta di contributo, che prevede l'invio da parte di codeste Prefetture, tramite il sistema informatico del monitoraggio presenze (SIMP), del modello A, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato e attraverso la Posta Elettronica Certificata, della relativa richiesta di fabbisogno.

Si evidenzia, peraltro, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, e del D.P.C.M. n. 535 del 9 dicembre 1999, è competente in materia di censimento e di monitoraggio della presenza dei MSNA sul territorio italiano e che l'art. 9, comma 1 della legge n. 47 del 7 aprile 2017, in attuazione dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ha istituito, presso il suddetto Ministero, il *Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)*, per il censimento di tutti i MSNA presenti sul territorio nazionale.

Pertanto, nello spirito di una sinergica e fattiva collaborazione sul tema dei minori stranieri non accompagnati, è stata concordata con il suddetto Ministero una nuova procedura che, garantendo la trasparenza e lo snellimento dell'azione amministrativa, consente ai Comuni che hanno l'obbligo di alimentare il SIM, di utilizzare i dati già inseriti nella suddetta banca dati per produrre il modello A, necessario per accedere al Fondo Nazionale per i MSNA.

Ciò premesso, a decorrere dal **01 aprile p.v.**, con riferimento al primo trimestre dell'annualità 2019, i Comuni potranno avanzare a questo Dipartimento, per il tramite delle Prefetture di riferimento, richiesta di contributo trimestrale a valere sul Fondo per l'accoglienza dei MSNA, **esclusivamente seguendo la nuova procedura indicata nell'allegato 1**. Pertanto, il termine ultimo per l'inserimento dei modelli A relativi all'annualità 2018 è il 31 marzo 2019; successivamente, tutti i dati relativi al triennio 2016-2018 saranno comunque consultabili all'indirizzo <http://oldsimp.dlci.interno.it>.

A tal fine, i profili disponibili sul SIM (accessibile all'indirizzo <https://sim.lavoro.gov.it>), sono i seguenti:

- **Comune:** l'utenza, implementata con una nuova funzionalità, consente un *export* dei dati relativi all'accoglienza dei MSNA presi in carico in un determinato periodo, finalizzato alla produzione automatizzata della richiesta di contributo trimestrale (Modello A) da inoltrare alle Prefetture;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

- **Prefettura:** nuova utenza che permette di visualizzare e di monitorare le informazioni circoscritte ai MSNA presi in carico dagli Enti locali ricadenti nel proprio territorio.

Relativamente all'attivazione delle utenze, le credenziali di accesso, strettamente nominative, potranno essere richieste alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compilando la scheda presente nella pagina *"Richiesta credenziali"* accessibile dall'home page dell'applicativo SIM. Per richieste di assistenza tecnica sul sistema è possibile scrivere all'indirizzo mail assistenzasim@lavoro.gov.it, oppure telefonare al numero 06 – 46832010.

In considerazione dell'importante funzione di raccordo sul territorio svolta da codesti Uffici, le SS.LL. sono invitate ad informare, per i profili di competenza, i Comuni del contenuto della presente circolare, richiamandoli al rispetto della nuova procedura e dei termini indicati.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate alla Struttura di Missione per l'accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati: indirizzo mail strutturamissionemsna.dlci@interno.it, recapito telefonico 06/46525349.

Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Paris)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

All. 1 - Procedure per la richiesta di accesso al contributo a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

A partire dal I trimestre 2019, la procedura descritta nella circolare n. 861 del 20 gennaio 2016 viene così modificata:

- il Comune, dopo essersi accreditato sul sistema SIM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) <https://sim.lavoro.gov.it>, inserisce i nominativi dei minori stranieri non accompagnati accolti, compilando tutti i campi previsti dall'applicativo;
 - attraverso una funzionalità presente sull'applicativo SIM, l'Ente Locale genera un file excel, contenente i dati di ogni singolo trimestre, che dovrà essere integrato, nelle ultime due colonne, con i dati relativi alla parte finanziaria ("importo giornaliero richiesto" e "contributo richiesto") per costituire il documento A.2;
- il Comune richiede alla Prefettura l'accesso al Fondo tramite l'invio del Modello A, composto da due documenti:
 - A.1 - lettera firmata, anche digitalmente, dal Legale Rappresentante con la quale viene indicato il trimestre di riferimento, l'importo totale richiesto e viene dichiarato che l'accoglienza prestata è stata effettuata all'interno delle ipotesi normativamente disciplinate (allegato A.1);
 - A.2 - il file excel ottenuto come sopra rappresentato, firmato anche digitalmente. Non è possibile utilizzare file creati con altre modalità.
- la Prefettura, tramite il caricamento sul portale SIMP del Modello A, acquisisce i dati relativi ai MSNA accolti dai Comuni, al numero di giornate di accoglienza erogate e al relativo costo. I modelli possono essere caricati secondo le modalità indicate nel manuale utente aggiornato;
- le Prefetture, nel verificare la documentazione pervenuta, anche tramite il SIM (dopo aver ottenuto dal MLPS le credenziali di accesso), potranno acquisire, laddove ritenuto necessario, integrazioni o procedere alla sospensione delle richieste non ritenute ammissibili. Al riguardo, si segnala che il sistema dispone di un meccanismo di controllo che bloccherà il caricamento di modelli contenenti informazioni incongruenti.
- una volta caricati i dati, le Prefetture, entro il 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, signaleranno a questo Ministero, all'indirizzo PEC fondomsna@pecdici.interno.it, il fabbisogno necessario;
- questo Ministero, che potrà comunque effettuare ulteriori controlli sulla documentazione caricata sul SIMP, provvederà al trasferimento delle risorse alle Prefetture sul Capitolo 2353, P.G.1 nel limite delle disponibilità;
- Le Prefetture procedono al trasferimento delle risorse agli Enti Locali che avranno l'onere di certificare alle stesse l'utilizzo delle somme percepite mediante l'apposito modello (Modello B), compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e dal responsabile del servizio finanziario; la mancata compilazione del modello per i contributi già ricevuti precluderà la possibilità di ricevere i contributi relativi alle richieste successive.
- le Prefetture, previa verifica, cureranno il tempestivo inoltro del Modello B a questo Ministero.

CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Modello A.1

Oggetto: Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Anno 2019 – Trimestre ... - Richiesta contributo.

Il sottoscritto..... a titolo di....., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

- di poter accedere al contributo a valere sul Fondo in oggetto per un totale di €.....

DICHIARA

- che il contributo viene richiesto per le finalità previste dall'art. 23, comma 11, del D.L.6.7.2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n.135 e confermato con L. 190/2014, art. 1, co. 181-182;
- che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è avvenuta presso strutture autorizzate e/o accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia di minori, ovvero tramite affido familiare;
- che i documenti giustificativi delle spese sostenute saranno custoditi, in originale, presso la sede del Comune, per almeno 5 anni dalla data della presente, e saranno resi disponibili in sede di eventuali verifiche amministrativo-contabili disposte dal Ministero dell'Interno.

ALLEGA

Modello di richiesta contributo generato attraverso la procedura automatica del SIM, integrato con i dati relativi alla parte finanziaria. Il predetto modello, parte integrante, assieme alla presente, della richiesta di contributo, è costituito da ... pagine, per un totale complessivo di €

Luogo e data,

(Firma del legale rappresentante)